

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 marzo 2009

riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8)

(BCE/2009/4)

(2009/245/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Premesso che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) stabilisce che le deroghe dagli obblighi di segnalazione statistica possono essere concesse ai fondi d'investimento (FI) soggetti alle regole di contabilità nazionale sulla base delle quali la valutazione delle proprie attività è consentita con una frequenza inferiore a quella trimestrale. Esso stabilisce altresì che le categorie di FI alle quali le banche centrali nazionali (BCN) possono concedere discrezionalmente le deroghe sono decise dal consiglio direttivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe

Le categorie di FI alle quali le BCN possono concedere discrezionalmente deroghe ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) sono indicate nell'allegato della presente decisione. Il consiglio direttivo sottopone a revisione tali categorie almeno ogni 3 anni.

Articolo 2

Disposizione finale

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 marzo 2009.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 211 dell'11.8.2007, pag. 8.

ALLEGATO

Categorie di fondi di investimento per le quali si possono essere concesse deroghe ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8)

Stato membro	Nome della categoria del FI	Atto legale relativo alla categoria				Atto legale che determina la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti		
Grecia	Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Imprese di investimento immobiliare)	Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις (Legge sui fondi mutualistici immobiliari — imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)	n. 2778 del 30 dicembre 1999	Articolo 21	Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις (Legge sui fondi mutualistici immobiliari — imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)	n. 2778 del 30 dicembre 1999	Articoli 22, paragrafo 7, e 27, paragrafi 3 e 4	Annuale	
Francia	Fonds commun de placement à risque (Fondi mutualistici di venture capital)	Code monétaire et financier (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 1, sotto-sezione 10, da L214-36 a L214-38	Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, articolo 141-13	Semestrale	
Francia	Sociétés civiles de placement immobilier (Imprese di investimento immobiliare)	Code monétaire et financier		Capitolo IV, Sezione 3, da L214-50 a L214-84	Règlement général de l'Autorité des marchés financiers		Libro IV, articolo 422-44	Annuale	
Francia	Organismes de placement collectif immobilier (Imprese di investimento collettivo immobiliare)	Code monétaire et financier		Capitolo IV, sezione 5, da L214-89 a L214-146	Règlement général de l'Autorité des marchés financiers		Libro IV, articolo 424-66	Semestrale	

Stato membro	Nome della categoria del FI	Atto legale relativo alla categoria			Atto legale che determina la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	
Italia	Fondi chiusi	Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	n. 58 del 24 febbraio 1998	Parte I, articolo 1 Parte II, articolo 37	Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	14 aprile 2005	Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6	Semestrale
		Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58	n. 228 del 24 maggio 1999	Capitolo II, articolo 12				
Portogallo	Fundos de capital de risco (Fondi di capitale di rischio)	Decreto-Lei (decreto legge)	n. 375/2007 dell'8 novembre 2007	Articolo 18	Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Commissione per la regolamentazione del mercato dei titoli)	n. 1/2008 del 14 febbraio 2008	Articoli 4 e 11	Semestrale